

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**  
(Estensore: CARDINALI)

Roma, 20 marzo 2017

Sul testo del disegno di legge:

**(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**, *approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato il 3 novembre 2016 e modificato dalla Camera il 14 marzo 2017;

considerato che il disegno di legge concerne, al Capo I, i rapporti di lavoro autonomo e l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e, al Capo II, il lavoro agile, definito come una modalità specifica "di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato"; il testo reca, inoltre, disposizioni finanziarie e finali (di cui al Capo III). Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra annua di finanza pubblica;

rilevato che le principali disposizioni di carattere sostanziale oggetto di interventi della Camera dei deputati riguardano:

- l'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi;

- l'articolo 6, relativo alle deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;

- l'articolo 7, relativo alla stabilizzazione e estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);

- l'articolo 11, relativo alla delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali;

- l'articolo 17, istitutivo del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

- l'articolo 25, relativo alle disposizioni finanziarie;

valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte o modificate dalla Camera dei deputati, non risultano profili di rilievo per l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Valeria Cardinali